

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 861/AV4 DEL 29/11/2022**

Oggetto: FORNITURA INIETTORE TC E MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO ALL'U.O.C. RADIODIAGNOSTICA DELL'AREA VASTA N. 4 DI FERMO (SIMOG N. 8730486) – AFFIDAMENTO

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione e UOC Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza circa la compatibilità economica;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. di dare atto dell'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 1), Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni", come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021., tramite acquisizione dell'offerta definitiva (Trattativa MePa) di unico Operatore Economico la cui offerta è stata valutata tecnicamente idonea ed economicamente congrua;
3. di affidare alla Bayer Spa (C.F. e P.IVA 05849130157), viale Certosa n. 130, 20156 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la fornitura con canone di noleggio ed assistenza tecnica di iniettore TC e del materiale di consumo;
4. di stabilire che la durata del contratto, escluse opzioni, è di mesi 24 con termine iniziale alla data dell'01/12/2022 e termine finale al 30/11/2024;
5. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con delega del potere di firma al Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 di Fermo *dott. Fulvio De Cicco*;

6. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina per la fornitura oggetto dell'appalto è pari ad € 168.116,00 (€ 137.800,00 oltre IVA 22%), con opzione di variazione in aumento fino al limite massimo di € 139.900,00 IVA esclusa;
7. di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento), come da allegato;
8. di delegare fin d'ora il Direttore dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica all'esercizio delle opzioni previste nel presente atto, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto nonché della coerenza e compatibilità economica con il budget di riferimento, tramite adozione di apposito provvedimento dirigenziale;
9. di dare atto che Responsabile del procedimento per le attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Valentina Buccioni, dipendente presso l'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 4 di Fermo, e Direttore dell'esecuzione il Direttore *pro-tempore* dell'U.O.C. Radiodiagnostica dell'Area Vasta 4 di Fermo, o persona dallo stesso delegata;
10. di dare atto che sarà garantita coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore U.O.C. Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 24, pari ad € 168.116,00 IVA inclusa così suddivisa:
 - budget 2022: € 7.004,83 IVA inclusa;
 - budget 2023: € 84.058,00 IVA inclusa;
 - budget 2024: € 77.053,17 IVA inclusa;
11. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
13. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
14. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Roberto Grinta

La presente determina consta di n. 20 pagine, di cui n.13 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA)

L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 705ASUR/DG2020 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D. Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D. Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni).

Con Determina n. 252 DAV4 del 25/03/2022 la scrivente Area Vasta esercitava l'opzione di acquisto di un tomografo computerizzato prevista dall'atto di aggiudicazione n. 183 DG/ASUR del 14/03/2022, all'interno dell'iniziativa Invitalia D.L.34/2020, nei confronti di GE Healthcare di Milano. Con parere del 13/05/2022 (ID 928347, doc.to agli atti), il Direttore dell'UOC Radiodiagnostica Dott. Gianluca Valeri richiedeva di sostituire l'iniettore TC previsto nella proposta della GE Healthcare (marca Ulrich, modello CT Motion) con altro e diverso modello (marca Bayer, modello Centargo), esplicitando le ragioni della preferenza tecnica. La scrivente UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica avviava istruttoria per stabilire l'effettivo prezzo di acquisto dell'iniettore indicato e le condizioni di vendita. Con nota dell'01/07/2022 la GE Healthcare confermava la disponibilità alla sostituzione con un aggravio di spesa pari ad € 18.000,00 oltre IVA; maggior spesa autorizzata dal Direttore dell'Area Vasta 4 Dott. Roberto Grinta con nota del 04/07/2022 (doc.to agli atti), da finanziare con il piano di investimenti ordinario 2022 (spesa corrente). Con Determina n.602 DAV4 del 04/08/2022 si modificava pertanto la menzionata Determina n. 252 DAV4 2022 prevedendo la maggior spesa dovuta alla sostituzione dell'iniettore, nonché attuando le modifiche di rimodulazione previste nella Determina n. 466 DG/ASUR del 30/06/2022. L'acquisto del tomografo computerizzato, comprensivo di iniettore Bayer, è stato finalizzato con ordine n. 2895 del 04/08/2022.

Data la mancanza nell'Accordo Quadro Invitalia della previsione del materiale di consumo dell'iniettore, nonché la necessità emersa medio tempore dell'UOC Radiodiagnostica di acquisire un secondo iniettore dello stesso modello, si avviava autonoma e separata negoziazione diretta con la Bayer Spa (doc.ti agli atti). All'esito della negoziazione si addiveniva ad un accordo sulle condizioni contrattuali (che si allegano): l'operatore economico rinunciava espressamente alla clausola di revisione prezzi (art. 20) obbligandosi a mantenere invariate le condizioni per tutta la durata iniziale del contratto (24 mesi), a fronte di una quotazione iniziale allineata agli attuali valori di mercato. La negoziazione veniva formalizzata e conclusa tramite Richiesta di Offerta nel portale MePA (RdO) finalizzata alla stipula di un contratto sotto soglia comunitaria,

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 1), Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni", come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021, con invito ad unico operatore economico. Gli atti di gara prevedevano una durata del contratto di mesi 24, con opzione fino ad ulteriori mesi 12, ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016. Prevedevano inoltre la facoltà per la Stazione Appaltante di variare in aumento, fino al limite massimo di € 139.900,00, l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima dello stesso comprese opzioni. Il materiale di consumo previsto in gara è stato calcolato per entrambi gli iniettori. Tuttavia, per malfunzionamento nazionale del portale MePA, l'operatore economico invitato non riusciva a depositare l'offerta nel termine del 18/11/2022 e richiedeva quindi una proroga del termine con nota del 16/11/2022 (PROT. 0063865). Nonostante la modifica delle date della Richiesta di offerta menzionata n. 3271984, la stessa risultava scaduta al 18/11/2022 e andava quindi deserta. Previo accordo con il concorrente, si ripubblicava Trattativa diretta n. 33141554 con scadenza per la presentazione delle offerte al 25/11/2022. La Bayer Spa trasmetteva tempestivamente la documentazione richiesta. Nella medesima data, si riuniva il seggio di gara che (come da verbale sintetico agli atti), esaminata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, ammetteva l'Operatore economico a partecipare alla procedura *de qua*. Il Dott. Valeri in qualità di esperto tecnico verificava l'idoneità dell'offerta tecnica conforme a quella trasmessa in sede preliminare. La congruità dell'offerta economica risultava dall'esame non superiore alla base d'asta.

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina è coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina DGASUR n. 243 del 29/03/2022 e successive modifiche ed integrazioni (CUI: F02175860424202240040) e dovrà trovare compatibilità economica con le eventuali assegnazioni incrementalmente del budget definitivo 2022, allorquando attribuito e sarà resa compatibile con i budget 2023 e 2024 quando definiti e assegnati:

Competenza	Conto CoGe	Descrizione conto	Importo €	Rif. sub autorizzazione
2022	0511020105	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 711,67	AV4 Osp n. 1 sub 76
2022	0501130101	Acquisto di dispositivi medici	€ 6.293,16	Aut FARM. n. 9 sub 93
2023	0511020105	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 8.540,00	AV4 Osp n. 1 sub 76
2023	0501130101	Acquisto di dispositivi medici	€ 75.518,00	Aut FARM. n. 9 sub 93
2024	0511020105	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 7.828,33	AV4 Osp n. 1 sub 76
2024	0501130101	Acquisto di dispositivi medici	69.224,84	Aut FARM. n. 9 sub 93

In data 28/11/2022 venivano effettuati i dovuti controlli sul casellario ANAC e di regolarità contributiva DURC sull'affidatario e, a tal riguardo, si dà atto della regolarità della relativa posizione. Venivano altresì avviate le altre dovute verifiche previste dalla normativa vigente.

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l'adozione al Direttore pro-tempore dell'Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:

- di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- di dare atto dell'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 1), Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni", come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021., tramite acquisizione dell'offerta definitiva (Trattativa MePa) di unico Operatore Economico la cui offerta è stata valutata tecnicamente idonea ed economicamente congrua;
- di affidare alla Bayer Spa (C.F. e P.IVA 05849130157), viale Certosa n. 130, 20156 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la fornitura con canone di noleggio ed assistenza tecnica di iniettore TC e del materiale di consumo;
- di stabilire che la durata del contratto, escluse opzioni, è di mesi 24 con termine iniziale alla data dell'01/12/2022 e termine finale al 30/11/2024;
- di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con delega del potere di firma al Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 di Fermo *dott. Fulvio De Cicco*;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina per la fornitura oggetto dell'appalto è pari ad € 168.116,00 (€ 137.800,00 oltre IVA 22%), con opzione di variazione in aumento fino al limite massimo di € 139.900,00 IVA esclusa;
- di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento), come da allegato;
- di delegare fin d'ora il Direttore dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica all'esercizio delle opzioni previste nel presente atto, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto nonché della coerenza e compatibilità economica con il budget di riferimento, tramite adozione di apposito provvedimento dirigenziale;
- di dare atto che Responsabile del procedimento per le attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Valentina Buccioni, dipendente presso l'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 4 di Fermo, e Direttore dell'esecuzione il Direttore *pro-tempore* dell'U.O.C. Radiodiagnostica dell'Area Vasta 4 di Fermo, o persona dallo stesso delegata;
- di dare atto che sarà garantita coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore U.O.C. Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal

Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 24, pari ad € 168.116,00 IVA inclusa così suddivisa:

- budget 2022: € 7.004,83 IVA inclusa;
 - budget 2023: € 84.058,00 IVA inclusa;
 - budget 2024: € 77.053,17 IVA inclusa;
- Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
 - Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
 - Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
 - Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, lì 25/11/2022

Il RUP

Dott.ssa Valentina Buccioni

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente atto.

Il Direttore UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, si attesta che la spesa derivante dal presente atto dovrà trovare compatibilità economica con le eventuali assegnazioni incrementalì del budget 2022, allorquando attribuito e sarà resa compatibile con i budget 2023 e 2024 quando definiti e assegnati.

Il Dirigente Amministrativo

UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il direttore UOC Area Supporto Contabilità Bilancio e Finanza attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Tabella riassuntiva offerta

DESCRIZIONE	Totale offerta annuale IVA esclusa	Totale offerta biennale IVA esclusa
Noleggio n. 1 Iniettore TC CENTARGO cod. 87202313 – CND Z11039099 – RDM 1927842	€ 7.000,00	€ 14.000,00
Kit CENTARGO – CENT – DS cod. 87548783 – CND A02010205 – RDM 1928701	€ 22.000,00	€ 44.000,00
Kit CENTARGO – CENT – PL cod. 87140520 – CND A0399 – RDM 1928672	€ 39.900,00	€ 79.800,00

Allegato 2. Condizioni particolari di contratto

1. Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in service di un sistema di iniezione TC con canone di noleggio ed assistenza tecnica e del relativo materiale di consumo per le esigenze dell'UOC Radiodiagnostica dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per un valore complessivo del contratto pari ad € 137.800,00 oltre IVA, salvo quinto d'obbligo ed eventuali opzioni ed una durata iniziale di mesi 24. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico.

2. Prestazioni e Specifiche tecniche

Le caratteristiche e specifiche tecniche minime oggetto di appalto sono descritte e dettagliate nell'offerta n. IT-22-2001-2_MIG del 26/10/2022. Ogni indicazione o misurazione deve intendersi preceduta dalla parola "circa", salvo diversa precisazione (per esempio "non inferiore"). Si applica il principio di equivalenza tecnica, da valutarsi in sede di esame dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato del disciplinare di gara. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento.

3. Quantità

Relativamente al materiale di consumo relativo al sistema oggetto di appalto, nonché all'iniettore già di proprietà dell'Area Vasta 4 del medesimo modello, viene stimata la quantità presunta annua come di seguito riportata:

DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA
KIT Centargo – CENT - DS	550
KIT Centargo – CENT - PL	5250

Per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione il volume fino al 20% di quello iniziale presunto di ciascun singolo lotto o sub-lotto. E' altresì facoltà della stazione appaltante variare in aumento il volume, nei limiti degli importi massimi previsti dal presente contratto.

4. Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e tecnologie sanitarie oggetto di appalto per tutta la durata del contratto di noleggio, pari a mesi 24 decorrenti dalla data di positivo collaudo, salvo successiva estensione della stessa, tramite i seguenti servizi:

a. servizio di assistenza tecnica programmata, eseguendo le verifiche di sicurezza elettrica ed efficacia prestazionale nel rispetto delle modalità e periodicità – comunque non superiore a mesi 12 - previste dal produttore nella documentazione a corredo (manuale d'uso e manuale di service) e dalle norme tecniche vigenti ed applicabili; un calendario dell'assistenza programmata dovrà essere comunicato in sede di collaudo;

b. servizio di assistenza tecnica su chiamata, come segue:

Tipologia guasto	Tempo intervento	Tempo riparazione
Non bloccante	48 ore solari gg 6/7 sabato escluso	gg. 5 6/7 sabato escluso
Bloccante	24 ore solari gg 6/7 sabato escluso	48 ore solari gg 6/7 sabato escluso

Il tempo di intervento decorre dall'invio della richiesta. Il tempo di riparazione decorre dal primo intervento. Nel caso in cui non sia possibile concludere la riparazione nel termine suddetto, l'aggiudicatario nello stesso termine deve fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe (muletto);

C. Servizio assistenza in remoto con modalità telefonica attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, durante il periodo di efficacia del contratto, alla manutenzione delle apparecchiature e tecnologie sanitarie, in caso di deterioramento conseguente al normale utilizzo, senza alcun addebito aggiuntivo. Fermi gli obblighi di cui sopra, tutti le operazioni di assistenza programmata o su chiamata sono da considerarsi tutto compreso e full risk senza esclusioni, compresi componenti e materiali usurabili e di ricambio, ad eccezione di materiali di consumo e delle operazioni riguardanti guasti causati da dolo, negligenza o imperizia gravi nell'utilizzo da parte del personale della Stazione Appaltante o comunque dell'utilizzatore, oppure casi fortuiti o di forza maggiore.

Le operazioni di manutenzione ordinaria con le modalità e la frequenza indicate nel Manuale di istruzione per l'uso saranno eseguite direttamente dal personale della Stazione Appaltante, fatto salvo eventuale supporto da parte dell'Aggiudicatario. Il calendario delle manutenzioni effettuate o da effettuarsi deve essere disponibile on-line a richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l'aggiudicatario ritenesse sussistenti cause di esclusione dalla garanzia o della manutenzione a proprio carico, ha l'onere darne comunicazione motivata entro ore solari 48 dall'intervento su chiamata, unitamente a preventivo di riparazione, così determinato: (solo nell'ipotesi di estensione della garanzia: € 100,00 + IVA per diritti onnicomprensivi di chiamata; € 80,00 + IVA per costo orario); ricambi e componenti scontati del 30% sul prezzo del listino depositato presso CCAA, se applicabile. In tal caso la perfetta funzionalità della strumentazione potrà avvenire tramite il seguente servizio:

d. servizio di ripristino fuori garanzia/manutenzione entro gg. 3 solari gg 6/7 sabato incluso dalla data di approvazione del preventivo di riparazione. Nel caso in cui non sia possibile, l'aggiudicatario dovrà nello stesso termine fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe a proprie spese.

Tutti i ricambi e componenti utilizzati per manutenzione e ripristino devono essere originali. L'aggiudicatario ne garantisce la disponibilità per un periodo non inferiore ad anni 10 (opzionale).

5. Opzione estensione manutenzione (servizi post vendita)

In caso di riscatto è facoltà della Stazione Appaltante attivare manutenzione full risk di contenuto identico a quello dell'art.4 (garanzia, manutenzione e assistenza tecnica) al canone annuo pari al 15% del valore di riscatto, fatta salva rinegoziazione migliorativa. L'opzione potrà essere esercitata contestualmente al riscatto oppure entro mesi 12 dalla data di positivo collaudo relativo al riscatto medesimo. Nel primo caso il corrispondente importo sarà computato nell'importo massimo del contratto a titolo di opzione. Nel secondo caso sarà oggetto di autonomo affidamento.

6. Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio OTXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica; codice commessa #MWAQ7R#.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 D. Lgv. 50/2016. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7. Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19, se pertinenti.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltatario.

Non sono stati individuati rischi da interferenza, rispetto ai quali non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (0734/6252808 spp.av4@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore all'1%; salvo adeguata motivazione. L'indicazione di tale costo non è richiesta per appalti di fornitura senza posa in opera.

8. Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente.

A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti.

L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

9. Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento (grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio). Non vengono computati nel valore del contratto il quinto d'obbligo né il valore delle eventuali proroghe tecniche. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato.

Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - Banca Intesa Spa IT9600306902609100000300098; causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

10. Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto ed entro 12 mesi dalla scadenza dello stesso, per uno o più dei lotti o sub-lotti aggiudicati, venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario, o del produttore se diverso, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato a darne notizia entro gg 60 dall'immissione sul mercato, per consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'eventuale interesse all'aggiornamento medesimo.

In caso positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Nel caso in cui l'evoluzione occasionata da un aggiornamento normativo, l'aggiornamento è dovuto anche oltre i 18 mesi dalla scadenza, fino al termine ultimo del contratto.

11. Esattezza nella consegna nei contratti di durata

Frequenza e quantità di consegna saranno stabilite dalla Stazione Appaltante con ordinativo di fornitura. Non sono previsti minimi d'ordine. Le consegne devono essere effettuate presso il presso il magazzino economale sito a Monte Urano, Via Trasimeno, oppure altra destinazione indicata nell'ordinativo, nel termine massimo di 7 gg dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente. La merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- oggetto/contenuto
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

In caso di merce con data di scadenza, i prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia ed i bancali non potranno essere di altezza superiore a mt 1,5. Salvo il caso di urgenza, cause di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 12.30. Il vettore dovrà impegnare il piazzale a passo d'uomo a bordo dell'automezzo e parcheggiare esclusivamente in posizione parallela all'ingresso merci, nella zona di "carico-scarico" contrassegnata da segnaletica ed attendere le indicazioni dei magazzinieri AV4 prima di effettuare la consegna a "bocca di magazzino" a sua cura esclusiva e con idonei mezzi del vettore medesimo.

Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di rispettare il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale autorizzazione, se concessa, avrà valore di esonero dalla contestazione di inadempimento. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità.

Eventuali difformità, anche parziali, possono essere contestate dalla Stazione Appaltante entro gg. 15 dal ricevimento. La mancata sostituzione o il mancato completamento della fornitura entro gg. 3 dalla contestazione o dalla mancata accettazione, costituiscono aggravante dell'inadempimento.

In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione

12. Consegna e verifica di conformità (collaudo apparecchiature)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione, nonché eventuali modifiche strutturali necessarie nei locali di destinazione, escluse opere idrauliche ed elettriche. La consegna dovrà tassativamente avvenire entro e non oltre gg 30 dalla data di avvio dell'esecuzione in caso di apparecchiature in noleggio ed essere in ogni caso preceduta da un preavviso scritto non inferiore a gg 3 al DEC. Salvo il caso di particolare urgenza, da esplicitarsi nell'ordinativo di fornitura, i termini di consegna s'intendono sospesi dal primo gennaio al sei gennaio e dal primo agosto al trentuno agosto.

Qualora la natura, la quantità o le caratteristiche dei beni rendano impossibile o particolarmente gravosa la consegna in un'unica soluzione, può essere concordato tra le parti un cronoprogramma di consegna. Il cronoprogramma deve essere scritto e costituisce appendice contrattuale, sostituendo a tutti gli effetti il termine di consegna contrattualmente previsto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 102 D. Lgv. 50/2016, la messa in funzione di tutto quanto consegnato dovrà avvenire, previo sopralluogo nei locali di destinazione e sotto la supervisione dell'UOC Supporto Area Attività Tecniche, entro 15 giorni consecutivi dalla consegna. La verifica di conformità dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in funzione. Della messa in funzione e della verifica di conformità dovrà essere redatto apposito verbale. Il mancato rispetto di tali termini sarà considerato inadempimento. Ad eccezione delle apparecchiature di particolare complessità (a titolo esemplificativo quelle radiologiche, ecografiche, laser chirurgici etc.) la messa in funzione e verifica di conformità potranno avvenire contestualmente. In tal caso potrà predisporre un unico documento.

In sede di collaudo dovrà essere presentato un calendario dell'assistenza programmata (manutenzione e garanzia).

Nel corso della messa in funzione dovrà essere effettuata la formazione iniziale necessaria all'utilizzo, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto, se pertinente. Gli ulteriori eventuali adempimenti formativi, saranno condizione sospensiva al perfezionamento del collaudo ed a tutti gli effetti connessi.

Dalla data di positivo verbale – debitamente firmato dall'aggiudicatario, dal direttore dell'esecuzione (DEC) (o suo incaricato) e dal direttore dell'UOC Supporto Area Attività Tecniche (o suo incaricato) - avranno effetto le obbligazioni contrattuali con particolare riferimento al pagamento, sia esso a titolo di canone periodico (noleggio) o di corrispettivo finale (acquisto a titolo definitivo), unitamente al trasferimento del possesso.

L'aggiudicatario invia pdf del verbale di verifica di conformità al RUP presso l'UOC Supporto Area Acquisti e Logistica. Il mancato invio impedisce la regolare liquidazione della relativa fattura.

Le attività e prestazioni dedotte nel presente articolo devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al massimo eventuali ostacoli o disagio alle normali attività sanitarie, previo accordo con il direttore dell'esecuzione (DEC) e tenendo conto delle prescrizioni in materia di sicurezza e rischi da interferenza (DUVRI).

13. Formazione del personale dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario garantisce al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione sia in materia di sicurezza sia in relazione all'oggetto specifico dell'appalto. Eventuali proposte migliorative o di dettaglio formulate in sede di offerta saranno considerate obbligo contrattuale.

14. Formazione all'utilizzo

La formazione avverrà coi tempi e le modalità indicati nell'allegato Piano di formazione Centargo.

15. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ivi

compresi quelli riferibili ad eventuali subappaltatori o collaboratori a qualsiasi titolo, salvo errato o improprio utilizzo dell'apparecchiatura da parte del personale utilizzatore.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

16. Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di collaudo dell'apparecchiatura o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso.

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 24, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale, con opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 12 anche frazionabili, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

La proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto e sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

In caso di apparecchiature o beni in noleggio, la durata di ciascuno dei singoli noleggi cessa con il termine finale del contratto, fatta salva la durata minima di mesi 12 nel caso di nuovi noleggi attivati (data di positivo collaudo) nel corso degli ultimi dodici mesi di contratto.

17. Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L. 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

19. Importo e variazioni

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è pari al prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun sub-lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate.

Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 139.900,00 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni, qualora esercitate.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi.

In caso di acquisto di beni inventariabili, l'opzione di variazione in aumento di cui al precedente articolo potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante anche per i relativi materiali di consumo, a condizione che risultino quotati in sede di gara oppure successivamente. La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di acquistare eventuali componenti, accessori e materiali di ricambio non compresi nell'offerta iniziale al prezzo non superiore a quello di listino depositato presso la CCIAA, con sconto minimo del 25%; salvo ulteriore negoziazione.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili.

Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

20. Revisione prezzi

Le condizioni contrattuali rimarranno invariate per tutta la durata iniziale del contratto (mesi 24).

21. Opzione riscatto

Al termine della durata iniziale del contratto oppure della durata finale comprensiva delle opzioni di proroga o rinnovo esercitate, è facoltà della Stazione Appaltante riscattare il sistema oggetto di noleggio al prezzo predeterminato di € 18.000,00 più IVA, fatta salva rinegoziazione migliorativa. Il titolo di possesso muterà all'esito di positivo collaudo. L'importo del riscatto viene computato nell'importo massimo del contratto a titolo di opzione.

22. Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

23. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum.

24. Smontaggio e smaltimento RAEE

Ai sensi del D. Lgv. 49/2014, l'Aggiudicatario garantisce lo smontaggio non conservativo nonché le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche) dal sito di installazione della nuova fornitura o comunque di quelli di cui la nuova fornitura è sostituzione, se situati altrove. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stabilire a suo insindacabile giudizio, anche in fase di svolgimento di tale attività di smontaggio e smaltimento, se mantenere sotto la propria proprietà e responsabilità taluni componenti dei sistemi attualmente in dotazione.

Tale obbligo si estende a componenti e materiali sostituiti in fase di manutenzione.

25. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. E' ammesso lo svincolo progressivo come previsto dall'art. 103 comm5 D. Lgv. 50/2016, per il cui importo deve essere aggiunto al valore iniziale del contratto il valore dell'opzione contrattualmente prevista ed effettivamente esercitata.

Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti. Ai fini dell'eventuale svincolo progressivo e della relativa percentuale, verrà computato il valore delle opzioni eventualmente esercitate.

26. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. mancato pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo;
- g. violazione degli obblighi di riservatezza;
- h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. violazione degli obblighi di sicurezza;
- j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;

k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

27. Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica stefano.barbabetolini@sanita.marche.it, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. *In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.*

28. Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

29. Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita> stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

30. Nomina Responsabile trattamento dati e relative istruzioni

In considerazione delle previste attività di manutenzione e aggiornamento del software è necessario provvedere alla nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali del fornitore dell'applicazione software.

Le parti riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'ASUR MARCHE, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'azienda sanitaria, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:

- a) Il Responsabile del Trattamento dei Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1

- GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all'azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
 - d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
 - e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
 - f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
 - g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'azienda sanitaria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
 - h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.
 - j) Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
 - k) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
 - l) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
 - m) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
 - n) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
 - o) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

31. Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

32. Contatti

Per eventuali informazioni o indicazioni relative all'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario potrà fare riferimento per l'ASUR AV4 alla Dott.ssa Valentina Buccioni UOC Acquisti e Logistica (tel. 07346252874; PEC areavasta4.asur@emarche.it).

33. Clausole vessatorie

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'aggiudicatario approva esplicitamente e specificatamente l'allegato "clausole vessatorie", concernente le seguenti clausole:

- Revisione prezzi (art. 20).

Allegati:

- DUVRI;
- Clausole vessatorie.

Allegato 3: Elementi essenziali dell'appalto

- Oggetto: fornitura sistema di iniezione TC e materiale di consumo;
- Procedura: ex art. 2, lett. a) D.Lgs. 76/2020 convertito in legge 120/2020;
- Durata: mesi 24;
- Importo: € 137.800 oltre IVA 22%;
- Lotti: 1;
- Opzioni: variazione in aumento fino ad un massimo di € 139.900,00 oltre IVA e opzione di proroga di mesi 12
- Criterio di aggiudicazione: negoziazione;
- Rinuncia espressa a revisione prezzi per mesi 24 come da clausola vessatoria;
- Criteri di selezione dei concorrenti: consultazione diretta;
- Oneri per la sicurezza non sussistenti, salvo diversa e successiva valutazione limitatamente ai rischi da interferenza, che saranno verificati in fase di adesione e stipula degli accordi attuativi da parte di ciascuna Area Vasta;
- RUP: Dott.ssa Valentina Buccioni;
- CIG 9413365A88.